



COMUNE DI EMPOLI

Collegio dei Revisori

Oggetto: **Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Costituzione di una holding di partecipazioni e conferimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Empoli nelle società Alia Servizi Ambientali s.p.a. e Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese-Valdelsa s.c.p.a”.**

Premesso che:

- I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione;
- L’articolo 112 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), recante “*Servizi pubblici locali*”, prevede che gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Gli articoli 142 e 198 del D.Lgs. 152/2006 prevedono, rispettivamente per il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti, che gli Enti Locali provvedono, per il tramite delle competenti autorità d’ambito, alla organizzazione e alla gestione dei predetti servizi pubblici;

Richiamato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e in particolare:

- l’art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
- l’art. 5, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- l’art. 4, comma 2, lett. a), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
- l’art. 4, comma 2, lett. d), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società per l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- l'art. 4, comma 5, in base al quale le società di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), possono costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società, solo se hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
- l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale, di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, che delibera entro 60 giorni in merito alla conformità dell'atto rispetto alle rilevanti disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287/1990;

Richiamato l'art. 42, in base al quale ai Consigli Comunali spettano, tra l'altro, le competenze in materia di organizzazione dei pubblici servizi e di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.Lgs. n. 175/2016, previa pubblicazione per 15 giorni sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e che, a seguito della consultazione pubblica, sono pervenute delle osservazioni, che sono allegate alla proposta di delibera;

Viste le precisazioni e chiarimenti alle osservazioni formulate, anch'esse allegate alla proposta di delibera;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 18/10/2022 il Comune di Empoli ha approvato l'Operazione MultiUtility;

- con la sottoscrizione dell'atto di fusione del 26/01/2023 per incorporazione di Publiservizi spa, Acqua Toscana spa e Consiag spa in Alia Servizi Ambientali spa, è nata la prima multiutility Toscana dei servizi pubblici locali, attiva nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia e dalla data di efficacia della fusione, Alia Servizi Ambientali S.p.A. è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi e passività delle società partecipanti alla fusione;

- i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Val d'Elsa detengono una serie di partecipazioni comuni in organismi giuridici che gestiscono dei servizi pubblici sia di rilevanza economica che non a rilevanza economica;

- i suddetti Comuni intendono costituire un soggetto giuridico comune, mutuando così l'esperienza e i vantaggi conseguiti nella gestione dei servizi istituzionali attraverso l'Unione dei Comuni, in modo da avere uno strumento di rappresentanza unitaria, espressione della realtà territoriale del Circondario Empolese Valdelsa;

- lo strumento più idoneo a raggiungere lo scopo è stato individuato in una holding di partecipazioni, a cui intendono conferire le partecipazioni detenute in Alia Servizi Ambientali spa e in Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa S.C.p.a.;

- con la costituzione di questa società si verrebbe a configurare un nuovo modello organizzativo per la gestione del territorio che vede una governance simmetrica nella gestione dei servizi istituzionali, di gran parte dei servizi pubblici a rilevanza economica e di quelli privi di rilevanza economica, con

tre strumenti differenti:

- l'Unione dei comuni del Circondario Empolese Valdelsa che decide, in relazione alle funzioni istituzionali delegategli dai comuni e che opera avendo a riguardo i servizi privi di rilevanza economica;
- la Holding, che opera invece come luogo delle decisioni e delle azioni che riguardano i principali servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti da società (servizio idrico, igiene urbana, distribuzione del gas) e di gestione della formazione delle risorse umane degli enti in cui detengono partecipazioni comuni, almeno in questa prima fase;
- la società per azioni denominata Publicasa spa avente come oggetto sociale la gestione del servizio di edilizia residenziale pubblica come da Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998 n. 77 e qualificato quale servizio strumentale ai fini istituzionali.

Rilevato che:

- i costi per il funzionamento della Holding di partecipazioni saranno contenuti al massimo;
- la proposta di deliberazione contiene analitiche motivazioni, in linea con quanto richiesto dall'art. 5 TUSP, in particolare:
 - persegue le finalità istituzionali di cui all'art. 4 in quanto ha come oggetto sociale esclusivo quello della gestione delle partecipazioni societarie dei comuni soci in società che prestano servizi pubblici a rilevanza economica e ricade nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lettera d) del TUSP e controllata da enti locali, non avendo appunto l'obbligo del rispetto del divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società perché ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
 - è giustificata sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, per le ragioni indicate nell'atto e come risulta dai documenti allegati in particolare dal Business Plan;
 - rispetta i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - rispetta le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato
- la costituenda holding rispetta i parametri indicati dall'articolo 20, comma 2, Tusp, in particolare:
 - non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblicistrumentali;
 - risulta avere un numero di dipendenti non inferiore al numero degli amministratori;
 - viene ipotizzato un fatturato medio superiore al milione di euro;
 - è una società che non necessita di ulteriori contenimenti dei costi rispetto a quelli previsti in sede di redazione del Business Plan;
 - non produce un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi previsti nel Business Plan;
 - si tratta di una società Holding pluri-entente avente come oggetto esclusivo la gestione delle partecipazioni in società che svolgono servizi pubblici a rilevanza economica;

Preso infine atto della compagine sociale della holding di partecipazioni a seguito dei conferimenti in denaro e delle partecipazioni detenute nelle società Alia Servizi Ambientali S.p.A. e Agenzia per lo

Sviluppo dell'Empolese-Valdelsa S.C.p.A da parte degli 11 Comuni soci e che il Comune di Empoli deterrà nella holding di partecipazione una quota di partecipazioni del 32,01% (corrispondenti a Euro 16.006,87 di capitale iniziale sottoscritto)

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e dalla Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267 del 2000;

Ritenuto:

di rilasciare un parere favorevole per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del TUEL, in quanto la costituzione della holding di partecipazioni è pienamente compatibile con i principi che informano l'azione amministrativa, come stabiliti dalla normativa vigente;

Vista la proposta di deliberazione sottoposta al parere dell'organo di revisione;

Il Collegio dei Revisori dei Conti

esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione consiliare di cui all'oggetto.

Il Collegio ricorda che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUPS l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, che delibera entro 60 giorni in merito alla conformità dell'atto rispetto alle rilevanti disposizioni del TUSPP, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Empoli, 12 febbraio 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Marco Pisaneschi - Presidente

Dott. Alberto Rossi - Componente

Dott. Matteo Pulga – Componente

Il presente parere viene rilasciato in formato digitale